

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 29	Data 28/06/2021
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2021 addì 28 del mese di Giugno alle ore 20.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
BENELLI PAOLA Rachele	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PESATORI FRANCESCO	SI
CAPELLI ROMINA	SI	PORATI WILMA	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	RIZZI BEATRICE	SI
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
NAVA ORIANNA	SI		
PAGANI MASSIMO ANTONIO	SI		
GABRIELE			

Totale presenti: **17**

Assenti : **0**

Assenti giustificati: **0**

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

La presente seduta ha luogo in videoconferenza (come da avviso Prot. 17896 del 22.06.2021) per le motivazioni, considerazioni e riferimenti normativi di cui al Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2020, che si intende qui richiamato.

Prima di procedere all'esame e discussione del presente punto all'Ordine del Giorno la Presidente del Consiglio Comunale, al fine di accertare la continuità e la qualità della connessione di tutti i componenti dell'organo collegiale secondo quanto prevede e dispone il Decreto Presidenziale n. 17/2020 sopra richiamato, invita il Segretario Comunale dott. Davide D'Amico a procedere all'appello dei consiglieri comunali.

Presenti: n. 17 consiglieri.

Sono presenti in aula consiliare il Vicesindaco Piero Mussida ed il Segretario Comunale Davide D'Amico.

Sono altresì presenti presso la sala Gruppi del Palazzo Municipale i Consiglieri Comunali Sigg.ri: Benelli;Parazzini;Pagani e Cobianco collegati in videoconferenza.

Il Sindaco Elia Delmiglio è presente e segue i lavori d'aula dal suo ufficio del Palazzo Municipale.

Gli altri Consiglieri Comunali ed Assessori (Peviani, Ferrari e Ressegotti) presenti, intervengono in videoconferenza.

Le modalità di svolgimento della presente seduta di Consiglio Comunale sono state definite seguendo criteri di trasparenza e tracciabilità come da Decreto del Presidente del Consiglio Comunale sopra citato, ed i relativi "files" audio dell'intera seduta saranno pubblicati entro il giorno successivo alla seduta stessa sul sito Web istituzionale del Comune.

Relazona sul punto il Vicesindaco/Assessore al Bilancio dott. Piero Mussida (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*).

All'esito della discussione la Presidente del Consiglio Comunale Beatrice Rizzi (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*) preso atto che nessun consigliere comunale chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri comunali a procedere con le dichiarazioni di voto.

Il consigliere Cobianco (*come da registrazione integrale di cui al file audio pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente*) preannuncia il voto "contrario" del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle";

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge n. 147/2013 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge sopra menzionata i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare il comma 654 il quale prevede che il gettito TARI debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione Comunale n. 19 del 31.07.2020 e s.m.i.;

Richiamato l'atto di delibera C.C. n.28 del 28.06.2021 avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari), a valere dall'1/1/2021";

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443/2019 con la quale ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Visti:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. 158/1999 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Casalpusterlengo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Precisato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla Società DITTA COLOMBO BIAGIO S.R.L. - a far data dal 01/02/2020 in forza del contratto Rep. Nr 02/2020 del 29.05.2020 - avente scadenza il 31/01/2025;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed i relativi allegati L-quater nonché L-quinquies, che ha introdotto rilevanti novità in materia di rifiuti urbani, soprattutto con riferimento alle utenze non domestiche: nell'allegato L-quinquies non viene indicata la categoria delle attività industriali con capannoni di produzione; le UND possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione, con attestazione ad hoc, di averli avviati a recupero; i rifiuti urbani non includono quelli della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, ecc;

Ritenuto opportuno approvare, stante le significative ed incisive novità dettate dalla normativa sopra menzionata in materia di rifiuti, la seguente ripartizione dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche ed utenze non domestiche:

- 73,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 27,00 % a carico delle utenze non domestiche.

Visto il Piano economico finanziario redatto dal Servizio Ecologia, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), completo della relazione di accompagnamento da parte dell'ETC Comune di Casalpusterlengo, della relazione di accompagnamento da parte del Gestore Ditta Colombo Biagio Srl, nonché della relazione di validazione;

Rilevato che a seguito del perdurare della situazione epidemiologica da Covid-19 nonché delle rilevanti novità in tema di nuova disciplina dei rifiuti (D. Lgs. 116/2020), per l'anno d'imposta 2021, sono state previste riduzioni tariffarie, sia alle utenze domestiche che alle attività economiche, come si evince dall'articolo 21 "Ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'articolo 2 della legge n. 68/2014" del vigente regolamento Comunale in materia di TARI avente per oggetto;

Richiamato a tal fine anche il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n. 123 del 25-05-2021) ed in particolare il comma 1 articolo 6 che, in materia di agevolazioni TARI, così recita: *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzata alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"....;*

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Tenuto presente che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) per le utenze domestiche e non domestiche (allegato "B" e "C"), determinate sulla base del PEF 2021 e delle banche dati dei contribuenti;

Ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, entro i limiti stabiliti dallo stesso D.P.R., così come risulta dagli allegati “B” e “C” sopra menzionati;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Rilevato che con deliberazione presidenziale n. 95 del 06.11.2020 – esecutiva ai sensi di legge – la Provincia di Lodi ha confermato nella misura del 5% per l’anno 2021 l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, confermato dall’art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013;

Visti il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

Visto il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

Preso atto che l’articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69/2021 stabilisce, limitatamente all’anno 2021 ed in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 ed all’articolo 53 comma 16, della legge n. 388/2000, che le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, possono essere approvati dai comuni entro il 30 giugno 2021;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe 2021 della tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta del 23.06.2021;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell’ente;

Visto che sulla proposta n. 46/2021 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 che si allegano;

La Presidente del Consiglio Comunale Beatrice Rizzi pone in votazione la proposta deliberativa in esame.

La votazione, eseguita per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale, ottiene il seguente esito:

NOMINATIVO CONSIGLIERE	VOTO
Delmiglio Elia	favorevole
Pesatori Francesco	favorevole
Mussida Piero	favorevole
Porati Wilma	favorevole
Rizzi Beatrice	favorevole
Nava Orianna	favorevole
Bignami Gianteresio	favorevole
Parmesani Flavio	favorevole
Capelli Romina	favorevole
Zani Giuseppe	favorevole
Dragoni Alessandro	favorevole
Galuzzi Mariagrazia	favorevole
Concordati Gianfranco	contrario
Benelli Paola	contrario
Parazzini Mariagrazia	contrario
Pagani Massimo	contrario
Cobianco Marta	contrario

Consiglieri presenti: n. 17

- voti favorevoli: n. 12
- voti contrari: n. 5 (Concordati; Benelli; Parazzini; Pagani; Cobianco)
- astenuti: //

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del contenuto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2021, come da allegato "A" alla presente determinazione;
3. di determinare le tariffe TARI sulla base dei costi individuati nel PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI anno 2021, di cui al punto 2);
4. di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (IUC-TARI), anno 2021, indicate nei prospetti – allegato "B" (utenze domestiche) ed allegato "C" (utenze non domestiche) – quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di tenere conto delle riduzioni tariffarie approvate con atto C.C. n.28 del 28.06.2021;
6. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia, come previsto dall'art. 1 comma 666 della legge di stabilità 2014;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

con i seguenti voti resi con distinta espressa votazione in modalità sincrona per appello nominale eseguito dal Segretario Generale:

NOMINATIVO CONSIGLIERE	VOTO
Delmiglio Elia	favorevole
Pesatori Francesco	favorevole

Mussida Piero	favorevole
Porati Wilma	favorevole
Rizzi Beatrice	favorevole
Nava Orianna	favorevole
Bignami Gianteresio	favorevole
Parmesani Flavio	favorevole
Capelli Romina	favorevole
Zani Giuseppe	favorevole
Dragoni Alessandro	favorevole
Galuzzi Mariagrazia	favorevole
Concordati Gianfranco	contrario
Benelli Paola	contrario
Parazzini Mariagrazia	contrario
Pagani Massimo	contrario
Cobianco Marta	contrario

Consiglieri presenti: n. 17

- voti favorevoli: n. 12
- voti contrari: n. 5 (Concordati;Benelli;Parazzini;Pagani;Cobianco)
- astenuiti: //

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 46**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO Dott. Davide

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

rizzi beatrice;1;13439083
D'AMICO DAVIDE;2;14545552